



Regione Campania
Ufficio Grandi Opere

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE

Affidamento del servizio di indagini preliminari e analisi ambientali

- Lotto 1.** **Vasche Sarno**
- Lotto 2.** **Cavaiola**
- Lotto 3.** **Vasca Cicalesì**

STAZIONE APPALTANTE
Regione Campania

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi art. 31 D.lgs. 50/2016)

Petrizi. Sora

INDICE

1	DEFINIZIONI E NORME GENERALI.....	3
1.1	Definizioni	3
1.2	Documenti Contrattuali	3
1.3	Prestazioni	4
1.4	Difformità tra documenti	4
1.5	Osservanza di leggi, regolamenti e norme	4
1.6	Elenco delle Attività e Quadro economico	5
1.7	Prestazioni del Servizio e Lavori	6
1.8	Polizza e Garanzie	7
1.8.1	Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto	7
1.8.2	Garanzia fideiussoria per pagamento dell'anticipazione.....	7
1.8.3	Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.....	7
1.8.4	Polizza assicurativa All Risk	8
1.9	Pretese di terzi e Clausola di manleva	9
1.10	Uso di licenze e copyright.....	9
1.11	Dovere di riservatezza.....	10
1.12	Variazioni.....	10
1.13	Modifica soggettiva dell'Affidatario e divieto di cessione del contratto.....	11
1.14	Subappalto e subaffidamenti.....	12
1.15	Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Affidatario.....	12
1.16	Tutela dei dati personali	12
2	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
2.1	Obblighi dell'Affidatario	13
2.2	Obblighi della Stazione Appaltante	14
2.3	Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio	14
2.4	Termini contrattuali	15
2.5	Verifica di conformità	16
2.6	Trasmissione dei dati in forma cartacea e in formato digitale	16



2.7	Sorveglianza.....	16
2.8	Compiti della rappresentanza della S.A	16
2.9	Rappresentanza dell’Affidatario.....	17
2.10	Svolgimento delle attività.....	17
2.11	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	17
2.12	Regole comportamentali per l’accesso e l’utilizzo della documentazione della S.A	17
2.13	Coordinamento con la S.A	18
2.14	Sospensione del servizio.....	18
3	PREZZI CONTRATTUALI	19
3.1	Condizioni ambientali	19
3.2	Importi.....	19
3.3	Revisione prezzi e nuovi prezzi.....	19
3.4	Modalità di fatturazione e pagamento	20
3.5	Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
3.6	Cauzioni e attivazione polizze	21
3.7	Cessione crediti e anticipazione del 20%.....	22
3.8	Responsabilità e danni	23
3.9	Penali.....	23
3.10	Riserve e contestazioni, Foro Competente	24
3.11	Spese contrattuali.....	25
4	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	26
4.1	Norme di sicurezza generali.....	26
4.2	Sicurezza sul luogo di lavoro.....	26
4.3	Piano operativo di sicurezza (POS)	26
4.4	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	26
5	SCIoglimento DEL CONTRATTO.....	28



1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina i contenuti della gara avente ad oggetto l'affidamento di servizi tecnici, lavori (sondaggi, scavi esplorativi ecc.), e servizi (analisi ambientali) necessari per l'espletamento delle attività preventive alla progettazione, relativa al *Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del Fiume Sarno* "BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO- INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, ARCHEOLOGICHE, CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI_TERRENI_ACQUE, STUDI METEOMARINI, RILIEVI TOPOGRAFICI", suddivisa in tre lotti, da concludersi con un solo affidatario economico per ogni singolo lotto.

LOTTO FUNZIONALE	SERVIZI TECNICI	SERVIZI AMBIENTALI	LAVORI	ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO LOTTO
Lotto 1	€ 22.800,00	63.000,00 €	€37.450,00	€ 4.250,00	€ 127.500,00
Lotto 2	€ 3.889,35	€ 52.499,10	€ 39.394,79	€ 1.969,74	€ 97.752,98
Lotto 3	-	€ 167.548,77	€ 17.879,69	€ 2.093,98	€ 187.522,44

I summenzionati servizi e i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica, e risulteranno definiti, oltre che dal presente Capitolato e dal Contratto, dalle indicazioni che di volta in volta verranno precisate dalla S.A. e dal Direttore dell'esecuzione del contratto/DL nei relativi ordini di servizio.

Solo per il lotto 3 "Vasca Cicalesì" si specifica che, l'affidamento dei servizi e lavori di cui trattasi, essendo stata inserita la stessa nel Piano di Bonifica della Campania (PRB- con il codice 5078S003 nella Tabella 4-bis3 di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 616 del 28/12/2021), ha ad oggetto le indagini preliminari previste dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- la Stazione Appaltante nel seguito denominato "S.A.";
- il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato anche "RUP") ed il Direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito anche "DEC"); l'Affidatario/Operatore

economico: si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all'articolo 45 e 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto, si impegna ad eseguire il servizio;

- il rappresentante dell'Affidatario, designato a rappresentare l'aggiudicatario, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

1.2 Documenti Contrattuali

Il complesso degli atti da cui risultano i patti tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi e lavori appaltati comprende i seguenti documenti:

- Perizia di Indagini, nella quale sono anche disciplinate: le modalità di esecuzione dei servizi e dei lavori, le caratteristiche tecniche, le specifiche dei servizi e dei lavori forniti e le indicazioni inerenti la sicurezza delle lavorazioni;
- Capitolato Speciale di Appalto (CSA): il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi e lavori;
- Contratto: documento in cui sono precisati l'oggetto del servizio e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.
- Programma Cronologico (PC), di cui all'art. 2.3, nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze intermedie cui è soggetto l'Affidatario nel corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto, nel rispetto del tempo complessivo indicato al medesimo art. 2.3.

1.3 Prestazioni

Con il termine si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Operatore economico con proprio personale e, in generale, con propri mezzi e strumenti, secondo le specifiche del Contratto e del presente CSA.

1.4 Difformità tra documenti

Rispetto ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto.

1.5 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Affidatario del contratto, sotto la sua esclusiva responsabilità, si obbliga ad ottemperare a tutte le leggi, alle disposizioni normative, tutti i regolamenti, le prescrizioni delle competenti Autorità con



particolare osservanza a quelli attinenti al servizio e ai lavori di cui trattasi. Per quanto attiene al personale che utilizza l'Affidatario è vincolato al rispetto delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, delle norme che regolano i contratti di lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi di cui trattasi.

La S.A. resterà del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto economico intercorrente fra l'Affidatario e le persone utilizzate per lo svolgimento del servizio.

Per tutta la durata del contratto l'Affidatario deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto da parte dell'Affidatario dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima la S.A. alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.



1.6 Elenco delle Attività e Quadro economico distinti per Lotti

Lotto 1 Vasche Sarno

Le prestazioni richieste sono di seguito ricapitolate:

1. Scavo di pozzetti di campionamento
2. Prelievo di campioni
3. Analisi ambientali
4. Prove georadar

QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO A BASE D'ASTA	
A.1 Importo Servizi Analisi	63.000,00 €
A.2 Importo Servizi tecnici	22.800,00 €
A.3 Importo Lavori	37.450,00 €
A.4 Oneri Sicurezza	4.250,00 €
Totale A	127.500,00 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	6.400,00 €
B.2 Indennità per occupazione temporanea aree (10% di A)	12.800,00 €
B.3 Spese Generali (max 12% di A+B.1)	16.100,00 €
B.4 Accantonamenti (max 8% di A)	10.200,00 €
B.5 Incentivo art.113/D. Lgs.50	2.550,00 €
B.6. IVA (22%)	38.621,00 €
Totale B	86.671,00 €
TOTALE GENERALE PROGETTO	214.171,00 €

Lotto 2 Caviaola

Le prestazioni richieste sono di seguito ricapitolate

1. Scavi esplorativi (trincee)
2. Sondaggi a mano
3. Sondaggi a carotaggio continuo, Prove SPT, DPSH, Prelievo campioni, Prove Lefranc
4. Masw
5. Prove geotecniche
6. Analisi ambientali

QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO A BASE D'ASTA	
A.1 Importo Servizi Analisi	€ 52.499,10
A.2 Importo Servizi tecnici	€ 3.889,35
A.3 Importo Lavori	€ 39.394,79
A.4 Oneri Sicurezza Lavori	€ 1.969,74
Totale A	€ 97.752,98
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 4.887,65
B.2 Indennità per occupazione temporanea aree (10% di A)	€ 9.775,30
B.3 Spese Generali (max 12% di A+B.1)	€ 12.316,88
B.4 Accantonamenti (max 10% di A)	€ 9.775,30
B.5 Incentivo art.113/D. Lgs.50	€ 2.000,00
B.6. IVA (22%)	€ 30.031,78
Totale B	€ 68.786,90
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 166.539,88



Lotto 3 “Vasca Cicalesì”

Le attività previste in sito interesseranno solo l'attuale vasca Cicalesì e le aree pertinenziali limitrofe di proprietà demaniale (la golena in destra idraulica rispetto al corso d'acqua e le aree sopraelevate in sinistra idraulica). Le prestazioni richieste sono di seguito ricapitolate:

1. sondaggi a carotaggio, prelievo campioni, installazione di piezometri;
2. analisi ambientali.

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO	
A) IMPORTO A BASE D'ASTA	
A1) Importo soggetto al ribasso d'asta	
A.1 - Importo Servizi Analisi	€ 167.548,77
A.2 - Importo Lavori	€ 17.879,69
Totale A = A1 + A2	€ 185.428,46
A2) Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	
Oneri Sicurezza Lavori non soggetti a ribasso	€ 2.093,98
Totale importo a base d'asta A = A1 + A2	€ 187.522,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 8.400,00
B.2 - Spese Generali (max 12% di A+B.1)	€ 22.400,00
B.3 - Accantonamenti (max 10% di A)	€ 7.800,00
B.4 - Incentivo art.113/D. Lgs.50	€ 3.708,57
B.5 - IVA (22%) (A+ B1+B2+B3)	€ 49.746,94
Totale somme a disposizione B = B1 + B2 + B3 + B4+ B5	€ 92.055,51
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO = A+B	€ 279.577,95

1.7 Prestazioni del Servizio e Lavori

L'Affidatario dovrà, pertanto, assicurare per l'espletamento dell'incarico le professionalità idonee per le verifiche delle categorie indicate di seguito nel dettaglio.

Il compenso relativo alla predetta prestazione è stato stimato nella misura massima indicata nelle Tabelle di seguito distinte per lotti:

Lotto 1 “Vasche Sarno”

	Servizi Tecnici	Lavori Assimilabili	Analisi ambientali	TOTALE
Categoria	CPV 71332000-4	OG8 (scavi -pulizia-decespugliamento) OS20-B (prelievo campioni a mano)	CPV 90710000-7	
Descrizione	Indagini georadar	Cantierizzazione e prelievo di campioni	Indagini ambientali	
Importo	€ 22.800,00	€ 41.700,00 (compresi oneri sicurezza)	€ 63.000,00	€ 127.500,00

Lotto 2 “Cavaiola”

	Servizi Tecnici (comprese indagini geotecniche)	Lavori	Analisi ambientali	TOTALE
Categoria	CPV 71332000-4	CPV 45120000-4 OS20-B OG8 (scavi trincee)	CPV 90710000-7	
Descrizione	Servizi di ingegneria geotecnica	Sondaggi geognostici	Indagini Ambientali	
Importo	€ 3.889,35	€ 41.364,53 (compresi oneri sicurezza)	€ 52.499,10	€ 97.752,98

Lotto 3 “Vasca Cicalesì”

	Lavori	Analisi ambientali	TOTALE
Categoria	CPV 45120000-4 OS20-B	CPV 90710000-7	
Descrizione	Indagini geognostiche	Indagini Ambientali	
Importo	€ 19.973,67 (compresi oneri sicurezza)	€ 167.548,77	€ 187.522,44

L'affidatario deve essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura”, in corso di validità, per prove analitiche per tutte le matrici ambientali.

L'affidatario deve essere altresì in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui alla circolare C.S.LL.PP. n. 7618/2010 per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce, per quanto

ancora in vigore.

Per le prove di geotecniche occorre la qualificazione UNI EN ISO/ 17892- 2022 e UNI EN ISO 18674-2020 e la specifica tecnica definisce i criteri di qualificazione dell'unità di personale che è responsabile dell'esecuzione di campionamenti, prove, misure, monitoraggio e installazione di apparecchiature (per esempio, piezometri, scambiatori di calore da foro, inclinometri ed estensimetri) nell'ambito di indagini geotecniche la UNI CEN ISO/TS 24283-2022.

Si specifica che per i lavori non sono necessarie le SOA ma in mancanza di attestazione SOA,

in riferimento alle predette categorie «OS20-B» o «OG 8», ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti e dell'articolo 90 del Regolamento, l'operatore economico dovrà necessariamente dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura per un importo non inferiore all'importo della categoria;
- b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);
- c) possedere una adeguata attrezzatura tecnica.

Si specifica inoltre che gli importi indicati saranno corrisposti all'aggiudicatario applicando la percentuale di ribasso offerto. In ogni caso, l'aggiudicatario null'altro potrà eccepire e pretendere, a qualunque titolo, da parte della Stazione Appaltante, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile.

1.8 Polizza e Garanzie

1.8.1 Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione di ciascun lotto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante Regione Campania e di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la



garanzia definitiva. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

1.8.2 Garanzia fideiussoria per pagamento dell'anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sul valore del contratto attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (20 per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

1.8.3 Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale

Ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.lgs. 50/2016, l'affidatario dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

In particolare, il soggetto incaricato della redazione del report tecnico (ambientale, sismico, stratigrafico ecc) di cui trattasi deve essere munito della polizza di responsabilità civile professionale prevista nell'articolo 24, co. 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo dei lavori o dei servizi di ciascun lotto.

Il soggetto incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto da parte dell'Affidatario del Servizio, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai servizi di cui trattasi.

La polizza decorrerà dalla data di inizio delle attività e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte dell'Aggiudicatario (eventualmente dalla mandataria) per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1,



comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

1.8.4 Polizza assicurativa All Risk

Ai sensi dell'art. 103, del D.lgs. 50/2016, l'affidatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra tutti i possibili danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori attribuibile all'affidatario.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari ad € 500.000,00 per ciascun lotto. La polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, cose, animali, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo di contratto per ciascun lotto; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dell'Esecuzione del Contratto e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera del collaudo.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

1.9 Pretese di terzi e Clausola di manleva

L'Affidatario tiene indenne la S.A. da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.10 Uso di licenze e copyright

Per le attività afferenti alla progettazione e per ogni altra attività prevista dal servizio di cui trattasi, l'Affidatario si impegna a comunicare per iscritto alla S.A. le licenze dei programmi specialistici utilizzati. Di contro, gli elaborati specialistici devono essere forniti oltre che in forma cartacea anche su supporto digitale verificabile e utilizzabile dalla S.A. (programmi Open source ecc). Tali elaborati si intendono trasferiti in proprietà alla S.A., la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Affidatario possa pretendere alcun compenso a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà etc. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Affidatario, in tutto o in parte, ma restano di proprietà della S.A.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne



la S.A. da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto.

Tutti gli elaborati i rilievi, le indagini, le analisi e quanto altro sono di esclusiva proprietà della S.A. è quindi, fatto divieto all'Affidatario di utilizzare, concedere l'uso a terzi, vendere o concedere, a titolo oneroso o gratuito, il materiale progettuale venuto in possesso in esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante, sarà inoltre unica proprietaria del servizio prestato dall'aggiudicatario; pertanto, potrà utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto e nel presente Capitolato o nella Perizia di indagini, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto ai sensi dell'art. 5.

1.11 Dovere di riservatezza

L'Affidatario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare della S.A., dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo.

La violazione di tale obbligo legittima la S.A. alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate dalla S.A. o, comunque, apprese dall'Affidatario e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non possono essere divulgate a terzi senza autorizzazione della S.A., né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Affidatario sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

1.12 Variazioni

Con l'accettazione del Contratto, l'Affidatario s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del



Contratto che verranno eventualmente richieste dalla S.A. in corso d'esecuzione, ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la S.A. procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP provvederà a comunicare all'Affidatario.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Affidatario deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la S.A. comunica all'Affidatario le proprie determinazioni.

Qualora l'Affidatario non risponda alla comunicazione della S.A., si intende manifestata la volontà



di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. In ogni caso, la S.A. può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

L'Affidatario non può, senza preventiva autorizzazione scritta della S.A., apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla S.A. in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dalla S.A. non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e con spese a carico dell'Affidatario.

Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate dalla S.A. e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al presente articolo.

Si specifica inoltre che ai sensi della lettera e) c.4 dell'art. 106 del Codice dei Contratti sono ammesse modifiche non sostanziali del contratto entro il limite del 10% dell'importo contrattuale stesso.

1.13 Modifica soggettiva dell'Affidatario e divieto di cessione del contratto

In conformità a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, non sono considerate varianti e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Affidatario iniziale subentra altro Affidatario, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societaria (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Affidatario dovranno essere notificati con formale comunicazione alla S.A. da parte dell'Affidatario stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui S.A., previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza) utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.



1.14 Subappalto e subaffidamenti

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni in oggetto, fatto salvo quanto previsto di seguito: ai sensi dell'articolo 63, par. 2, della menzionata Direttiva 2014/24/UE, l'affidatario non può, altresì, avvalersi del subappalto per lo svolgimento delle attività di prelievo e delle analisi di laboratorio.

1.15 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A. eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto.

1.16 Tutela dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.



2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Obblighi dell'Affidatario

I Servizi tecnici, i lavori e i servizi devono essere conformi, nel loro complesso e in ogni loro parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti all'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della S.A.; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall'Affidatario, con proprie risorse e mezzi (prodotti hardware, licenze di prodotti software ecc) necessari all'espletamento del Servizio.

A tal fine, l'Affidatario deve dotarsi di tutto quanto necessario per l'esecuzione del Servizio. L'Affidatario adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003.

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti le attività di trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dalle attività di indagine di campo dovranno essere svolte da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di adeguata classe e categoria.

Le attività di ricerca preventiva degli ordigni bellici dovranno essere svolte da soggetti iscritti all'"Albo Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica" - B.TER, class. I - di cui all'elenco istituito in data 7 luglio 2016 - MD GGEN REG2016 0019580 del 07-07 e successivi aggiornamenti. Tale attività non darà diritto ad ulteriori compensi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre ad eseguire tutte le eventuali prescrizioni e lavorazioni imposte dalla Soprintendenza, quest'ultime riconosciute ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b) o della lettera e) e 4 dell'articolo 106 del Codice dei Contratti. L'eventuale assistenza scientifica archeologica agli scavi, a seguito del parere reso dalla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici è a carico dell'appaltatore.

L'impresa si farà carico, laddove necessario, dell'assistenza archeologica - sorveglianza agli scavi, che dovrà essere svolta da un Archeologo in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea e di specializzazione in discipline archeologiche, ovvero dottorato di



ricerca in archeologia, ovvero titolo equipollente, ancorché conseguito all'estero;

- iscrizione nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), ai sensi dell'articolo 25, co. 2, del Codice dei Contratti.

Si specifica inoltre che ai sensi della lettera e) c. 4 dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, sono ammesse modifiche non sostanziali del contratto entro il limite del 10% dell'importo del contratto stesso.

2.2 Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare, la S.A. provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l'esecuzione del contratto.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo punto 2.9, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o DL/del verificatore della conformità del servizio e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico dell'insieme dei servizi e dei lavori che costituiscono l'oggetto del Contratto è elaborato dall'appaltatore sulla base di quanto stabilito nella "Perizia di indagini" entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione e consegnato comunque prima della stipula del contratto.

Il Programma cronologico approvato dalla S.A. ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Affidatario al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, l'Affidatario dovrà tenere in conto tutte le necessità connesse con l'esecuzione del Contratto.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvato dalla S.A., potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.12 si determinino variazioni nell'entità di alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica autorizzazione della S.A., congruamente differiti.

Nel Programma cronologico sono esplicitati i seguenti termini contrattuali, il cui significato è di seguito precisato:



- l'avvio del Programma Cronologico coincide con la data di consegna delle singole attività;
- il Piano cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli servizi/lavori oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di tutti gli elaborati e dei prodotti, nonché l'eventuale trasferimento di un report finale delle attività; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, nonché le eventuali anomalie relative al non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualità, ecc.) previsti nella Perizia di indagini. La durata complessiva per lo svolgimento di tutte le attività è pari a giorni naturali e consecutivi dati dalla parziale sovrapposizione tra i servizi tecnici e le analisi ambientali distinti per i tre lotti come segue:

Lotto 1

Servizi Tecnici (comprese le indagini geotecniche) e Lavori	Analisi Ambientali	TOTALE
50 gg.	40 gg	70 gg

Lotto 2

Servizi Tecnici (comprese le indagini geotecniche) e Lavori	Analisi Ambientali	TOTALE
40 gg.	40 gg	60 gg

Lotto 3

Servizi Tecnici (comprese le indagini geotecniche) e Lavori	Analisi Ambientali	TOTALE
40 gg.	40 gg	60 gg

2.4 Termini contrattuali

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del contratto, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Affidatario, di seguito elencate, l'Aggiudicatario ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:



a) eventi di forza maggiore (calamità naturali ecc.);

b) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto. L'Affidatario è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di S.A., pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Affidatario alla proroga, la S.A. definirà, entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all'Affidatario la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla S.A. e, se ritenuto congruo, approvato. In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la S.A. ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione. Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio e lavori rispetto ai termini contrattuali, se non espressamente concordati con la S.A. o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Verifica di conformità

La prestazione si intende accettata e presa in carico da S.A. solo dopo il positivo superamento della verifica di conformità/ regolare esecuzione, avente ad oggetto la rispondenza del Servizio alle specifiche tecniche, e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto.

2.6 Trasmissione dei dati in forma cartacea e in formato digitale

La S.A. potrà richiedere la trasmissione di tutti gli elaborati in forma cartacea oltre al formato digitale. Tutti gli elaborati trasmessi alla S.A., in forma cartacea o digitale, dovranno essere firmati da tutte le figure professionali coinvolte.

2.7 Sorveglianza

La S.A. ha diritto di controllare in qualsiasi momento la perfetta osservanza, da parte dell'Affidatario, della normativa vigente afferente al servizio di cui trattasi, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla S.A. stessa nel corso dell'espletamento del Servizio e dei lavori, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Affidatario medesimo, di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

2.8 Compiti della rappresentanza della S.A.



La S.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato ha nominato un Responsabile del Procedimento e provvederà alla nomina di un Direttore dell'esecuzione del Contratto/DL.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)/DL ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dalla S.A. nel corso dell'esecuzione del contratto.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contratto/DL ed al Responsabile del Procedimento della S.A. dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti tutti i servizi e lavori oggetto dell'appalto.



2.9 Rappresentanza dell'Affidatario

L'Affidatario deve indicare un Responsabile del Contratto (Coordinatore di tutte le prestazioni) che provvederà al coordinamento di tutte le attività relative ai servizi tecnici previste, che sarà responsabile del coordinamento delle attività svolte dall'aggiudicatario interfacciandosi nei rapporti con la S.A., a cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto o il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Affidatario o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

2.10 Svolgimento delle attività

L'Affidatario è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente tutte le aree e la documentazione, messa eventualmente a disposizione dalla S.A., comunque interessati dal servizio.

In particolare, in caso di danneggiamento, l'Affidatario dovrà darne immediata comunicazione ad S.A. e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni di S.A. e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte di S.A. stessa.

2.11 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Affidatario, prima dell'inizio dell'attività, si obbliga a una dichiarazione dell'organico medioannuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nonché ad una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, la S.A. ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.12 Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo della documentazione della S.A.

L'eventuale accesso da parte del personale dell'Affidatario ai documenti progettuali di proprietà della S.A. è ammesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e tali documenti restano di esclusiva proprietà della S.A.; qualsiasi altro uso da parte dell'Affidatario o del suo personale sarà punito sulla base della normativa vigente in materia.



2.13 Coordinamento con la S.A.

L'Affidatario è tenuto a svolgere la propria prestazione coordinandosi con la S.A. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Affidatario è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

2.14 Sospensione del servizio

Qualora l'esecuzione del servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto disposto in materia anche dal DM 49/2018 in materia di funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione del contratto, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Affidatario mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Affidatario. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del singolo contratto attuativo senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Affidatario, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Resta inteso che, comunque nessun indennizzo è dovuto all'Affidatario in tutti gli altri casi.



3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, l'Affidatario riconosce di essersi reso pienamente edotto sui prezzi e di avere tenuto in debito conto tutto quanto necessario nonché delle circostanze ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza del servizio dei lavori e dello stato dei luoghi su cui eseguire le indagini ed i rilievi e di ogni altro elemento o circostanza rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

3.2 Importi

L'importo posto a base di gara è stato definito sulla base dell'importo stimato nel documento progettuale "Perizia di indagini" dei diversi lotti.

Pertanto, i prezzi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di S.A., ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Affidatario riconosce che l'importo soggetto al ribasso di gara è onnicomprensivo, pertanto, l'Affidatario dichiara che l'importo della prestazione è comprensivo di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all'Affidatario nei documenti tecnici;
3. le attrezzature per l'esecuzione dei servizi e dei lavori;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Affidatario; costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni.
5. Le comunicazioni alle ditte proprietarie per l'occupazione temporanea dei suoli su cui eseguire le indagini.

3.3 Revisione prezzi e nuovi prezzi

In aderenza a quanto stabilito dal DL 4/2022 è prevista la revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).



3.4 Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Operatore economico a seguito della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.

L'Operatore economico non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all'ufficio di che ha attivato il contratto – come indicato nell'Elenco CUU presente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu-rapa.gov.it.

Si specifica che dovranno essere indicati obbligatoriamente: il CUP dell'intervento, il codice CIG di interesse e la specifica causale. La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità generali di seguito descritte che però potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto.

3.5 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni o 60 (sessanta) giorni per lo stato finale dell'esecuzione del servizio dalla data di acquisizione della fattura elettronica, in esito alla positiva conclusione delle verifiche effettuate.

In caso di contestazione da parte della S.A. i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio/ regolare esecuzione e al definitivo accertamento della regolarità dello stesso.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario, utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso un intermediario bancario pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente al Contratto, dovrà riportare il relativo codice



identificativo di gara (CIG), nonché il codice unico di progetto (CUP) per ogni lotto.

I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l'Affidatario comunicherà nelle modalità di cui sopra.

3.6 Cauzioni e attivazione polizze

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, l'Affidatario dovrà costituire ed inviare alla S.A. l'apposita fidejussione, nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento a S.A. dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Affidatario inerenti al pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento alla S.A. unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Affidatario alla S.A., al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/ di regolare esecuzione finale di conclusione del Contratto, o comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo sarà effettuato al termine del servizio e nei termini di legge.

In ogni caso l'Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui S.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e a produrre una fideiussione che tenga conto, nel caso di una variante, dei nuovi importi. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto alla S.A. di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto della S.A. stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Dovranno essere costituite e consegnate, prima della stipula del Contratto, anche apposite polizze professionali e All Risk.



Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente al Contratto, l'Affidatario è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.

A tal fine, l'Affidatario si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiarazione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi e la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei confronti della S.A. e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell'esecuzione delle attività.

Resta comunque inteso che qualora l'Affidatario non costituisca una garanzia in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà della S.A. risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell'Affidatario.

Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell'Affidatario inviare alla S.A. la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Affidatario dovrà comunicare alla suddetta S.A., con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti alla garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

3.7 Cessione crediti e anticipazione del 20%

La cessione dei crediti è ammessa solo su espressa accettazione di S.A., ed ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991. L'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale e al RUP indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto. Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti della S.A.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione da parte della S.A., che si riserva



di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, S.A. potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

L'anticipazione del corrispettivo è dovuta a seguito della formale comunicazione del RUP di avvio delle attività previste dal contratto, previa costituzione da parte dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

3.8 Responsabilità e danni

La responsabilità dell'Affidatario durante lo svolgimento del Servizio e lavori, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose della S.A. e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto.

L'Affidatario è altresì responsabile della corretta esecuzione del contratto, anche se effettuata da terzi collaboratori.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall'Affidatario in contraddittorio con i danneggiati. L'Affidatario si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Affidatario stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per S.A.

L'Affidatario assume nei confronti di S.A. la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Affidatario si impegna, conseguentemente, a tenere la S.A. indenne e manlevata da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Affidatario dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

3.9 Penali

In caso di ritardo nel completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l'Affidatario dovrà corrispondere a S.A. una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto.

Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l'Affidatario



provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio nel rispetto del termine finale.

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Affidatario in relazione al Contratto ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del Contratto che la S.A. dovesse affidare all'aggiudicatario, ricorrendone le condizioni di legge, mediante apposita lettera di attivazione.

Qualora l'importo della penale superi il limite del 10% del valore complessivo del contratto, la S.A. ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

L'applicazione delle penali non esime l'Affidatario dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti alla corretta esecuzione del Contratto.

3.10 Riserve e contestazioni. Foro Competente

Insorgendo controversie, l'Affidatario non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che l'Affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Affidatario stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l'Affidatario pone a fondamento della sua pretesa.

Non esplicando l'Affidatario le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Affidatario o, in difetto di quest'ultimo, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Qualora il verbale sia stato redatto in assenza dell'Affidatario, copia dello stesso è comunicata all'Affidatario per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Affidatario, in persona del Responsabile del



Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza del Contratto saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

3.11 Spese contrattuali

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio, laddove dovuti, saranno a carico dell'Affidatario, ad eccezione dell'I.V.A. e gli altri oneri di legge che sono a carico secondo la normativa della Stazione Appaltante.



4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

4.1 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

4.3 Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)/DL un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.



-
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 4. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.
 5. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste nel piano di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali indicazioni di legge, comporteranno in ogni caso l'applicazione di una penale variabile da € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a seconda della gravità della accertata difformità e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non potrà essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.
 6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



5 SCIoglimento del Contratto

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto può essere risolto dalla S.A., ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e come meglio dettagliato nel Contratto stesso, e secondo quanto previsto alla clausola 7 nel Protocollo di Legalità.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante provvederà a contestare all'Affidatario gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Affidatario dovrà fornire alla S.A. entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Affidatario non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di S.A. le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto. La S.A. potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Affidatario esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. La S.A. avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Affidatario.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la S.A. avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

5.3 Recesso dal Contratto

È facoltà della S.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio e dei lavori oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Affidatario ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal

ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad S.A. i servizi e i lavori eseguiti. All'Affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

5.4 Recesso per fallimento dell'Affidatario

In caso di fallimento dell'Affidatario ovvero di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto può essere proseguito dall'Affidatario a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l'A.N.A.C. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 Legge fallimentare.

5.5 Recesso per altre procedure concorsuali dell'Affidatario

La S.A. si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, secondo le modalità e criteri precisati, del precedente articolo 5.3, qualora rilevi che l'Affidatario sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.4.

